



*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA  
DOTT. ALFIO PAGLIARO  
C/O CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
CATANIA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
CATANIA  
SIRACUSA  
RAGUSA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito ai settori economici di cui all'articolo 10 legge n. 580/1993 relativi alla procedura di costituzione del nuovo consiglio**

Si fa seguito alla nota n. 18241 dell'8.10.2015 con la quale la S.V. ha rappresentato di aver ricevuto la richiesta di derogare all'elencazione dei settori economici come previsti dall'art. 10 della legge n. 580/1993 s.m.i., inserendo alla voce Altri Settori Commercio Estero o Produzione prodotti tipici; e ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito.

L'articolo 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che "gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima".

Nel caso della Regione Sicilia con legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, modificata con legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 l'Assemblea regionale ha dettato le norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.

In particolare l'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 stabilisce che alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura "si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99, eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni."



L'articolo 1 comma 2 della legge n. 4/2010 ha introdotto al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 dopo la parola "turismo" le parole "della pesca" integrando i settori economici individuati dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993; settori economici tra o quali devono essere ripartiti i consiglieri.

A parere dello scrivente, quindi, la discrezionalità posta in capo alla camera di commercio è la possibilità di individuare un settore di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima tenendo conto del disposto dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 che specifica: *"gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma"*.

L'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 155/2011 dispone, infine, che *"le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, della dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali"*.

La previsione di una autonoma rappresentanza per i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale interessata si configura come una possibilità e non come un obbligo per la camera di commercio.

Si ritiene necessario evidenziare che nel caso in esame il commissario ad acta è chiamato ad adottare le attività propedeutiche alla costituzione del nuovo ente camerale nato dall'accorpamento di camere di commercio già esistenti; la scelta della eventuale individuazione di settori di rilevante interesse dovrà essere valutata tenendo conto della nuova circoscrizione territoriale di competenza della nuova camera di commercio e delle relative esigenze di rappresentazione del tessuto economico al quale la camera dovrà far riferimento.

Trattandosi di una scelta discrezionale e non obbligatoria, né vincolata a precisi e univoci criteri quantitativi, ed essendo il commissario ad acta un organo straordinario chiamato ad adempiere al compito di individuazione dei settori tenendo conto, per gli aspetti discrezionali, delle deliberazioni delle camere che hanno proposto tale accorpamento, (e naturalmente dell'assetto preesistente dei consigli di tali camere), si evidenzia la delicatezza di tale eventuale scelta e l'opportunità che la stessa sia effettuata solo se supportata da un largo consenso da parte dei consigli delle camere interessate e/o delle associazioni di categoria che nelle stesse avevano titolo ad essere rappresentate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)